

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO



(anche genitori affidatari)

Dal 5 marzo, permessi per assistere i figli per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi/scolastici

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti del settore privato con figli, anche in affido, fino ai 12 anni di età. Nessun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione di questo congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, solo se nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore in cassa integrazione o Naspi (disoccupazione) o non lavoratore.

DURATA

15 giorni, continuativi o frazionati.

IMPORTO ECONOMICO

50% della retribuzione, (calcolata sulla media globale giornaliera del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo, compreso il rateo giornaliero di tredicesima e gli altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati, come nel caso del conteggio dell'indennità di malattia). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

FIGLI CON ETÀ DAI 12 AI 16 ANNI

I lavoratori dipendenti del settore privato, genitori, anche affidatari, di figli di età compresa tra 12 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi/scolastici senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche in questo caso la fruizione del congedo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, solo se** nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore in cassa integrazione o Naspi (disoccupazione) o non lavoratore.

COMPATIBILITÀ CON PATERNITÀ/MATERNITÀ FACOLTATIVA

(i normali congedi parentali)

Chi, dal 5 marzo, ha usufruito o sta usufruendo di un periodo di congedo facoltativo di maternità/ paternità si vedrà convertito tale congedo nel permesso stabilito appositamente per l'emergenza Coronavirus.

In alternativa

BONUS BABY SITTER: importo massimo complessivo di 600 € (nel limite delle risorse complessive stanziate), erogati su libretto famigliare (che disciplina le prestazioni occasionali), per usufruire di prestazioni di baby sitting a decorrere dal 5 marzo.

Inoltre

LEGGE 104: vengono incrementati di ulteriori 12 giornate complessive, coperte da retribuzione e contribuzione, i permessi relativi alla Legge 104, per i mesi di marzo e aprile 2020, e fino al limite delle risorse stanziate.

MALATTIA: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

CONTATTA SEDI INAS CISLO AI TUOI OPERATORI FIM CISL